

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI TARANTO - II SEZIONE**

In composizione monocratica, dott. Claudio Casarano

Ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 1703 R.G. anno 2017 Affari Civili Contenziosi promossa da:

**MUTUATARIO** – rappresentato e difeso dall'avv. (Omissis);

**CONTRO**

**BANCA S.P.A.** – rappresentata e difesa dagli avv.ti (Omissis);

**OGGETTO:** "Contratti bancari ”;

Conclusioni: le parti rassegnavano quelle in atti e qui da intendersi riportate.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

**IL FONDAMENTO DELLA DOMANDA E LE DIFESE DELLA CONVENUTA**

Il Sig. MUTUATARIO, con atto di regolarmente notificato, conveniva in giudizio la BANCA SPA per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *"Voglia l'On.le Giudice adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, così provvedere: a) Accertare che il contratto di mutuo contro cessione pro-solvendo di quote dello stipendio n. (Omissis); stipulato dal sig. MUTUATARIO in data 11.06.2008 con BANCA S.P.A. è palesemente in contrasto con la legge n. 108 del 1996;*

*a) Dichiarare la nullità ex art. 1815 secondo comma Codice Civile e la conseguente trasformazione del contratto da oneroso in gratuito;*

*b) Per l'effetto condannare BANCA SPA in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla restituzione degli interessi convenuti pari ad euro 1.309,38;*

*c) Condannare altresì BANCA S.p.a. in persona del legale rappresentante p.t. al risarcimento del danno per violazione della buona fede contrattuale con valutazione in via equitativa;*

*d) Il tutto con liquidazione di spese, competenze, ed onorari di causa oltre accessori come per legge e spese generali nella misura del 15% nei confronti del sottoscritto avvocato oltre contributo cassa 4%".*

La banca costituendosi formulava queste altre conclusioni di rito e di merito:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa e reietta:

1. In via assolutamente pregiudiziale, dichiarare l’incompetenza per valore del Tribunale di Taranto a conoscere delle domande formulate dal Sig. MUTUATARIO contro la BANCA S.p.A., a favore del Giudice di Pace di Taranto, se del caso, rimettendo le parti presso il suddetto Giudice di Pace;
2. In via assolutamente pregiudiziale e/o preliminare, ma subordinata, dichiarare inammissibili le domande attoree, per carenza di legittimazione attiva e/o di titolarità attiva e/o di interesse ad agire del Sig. MUTUATARIO e/o per carenza di legittimazione passiva e/o titolarità passiva di BANCA S.p.A.;
3. Nel merito, comunque rigettare integralmente, per le eccezioni suesposte, ivi compresa quella di prescrizione, tutte le domande formulate da parte del Sig. MUTUATARIO perché formulate genericamente e totalmente sformate di prova ed infondate in fatto ed in diritto;
4. Nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi sussistente una responsabilità della BANCA S.p.A. per i fatti narrati dal Sig. MUTUATARIO, ridurre l’importo delle somme al minore importo che dovesse eventualmente risultare provato e, comunque, in forza dell’art. 1225 c.c.;
5. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.

Potendo le eccezioni pregiudiziali sollevate definire la causa, veniva fissata l’udienza di precisazione delle conclusioni già alla prima udienza.

A quella successiva del 13/09/2017, le parti precisavano le proprie conclusioni, e la causa veniva riservata per la decisione, con la concessione del termine ridotto di trenta giorni per la comparsa conclusionale e di venti giorni per memoria conclusionale di replica.

Con la sentenza non definitiva del 14-11-2017 venivano rigettate le eccezioni pregiudiziali in rito ed in merito sollevate dalle parti e con separata ordinanza si statuiva per l’ulteriore corso.

Con l’ordinanza del 16-03-2018 così si giustificava la superfluità dell’istruttoria: “*Si tratta di decidere se il costo della polizza assicurativa rientri o meno nel T.E.G., utile per la verifica dell’eventuale superamento del tasso – soglia, ed avendo riguardo alla particolare tipologia del mutuo dedotto in giudizio; solo infatti conteggiando questo costo, per stessa affermazione dell’attore, lo si supererebbe. La causa allora appare matura per la decisione, dovendosi decidere una questione di diritto dirimente...*”.

All’udienza del 16-01-2019 la causa veniva riservata per la decisione, previa concessione dei termini di legge per lo scambio delle comparse e repliche.

#### **LA DISCIPLINA NORMATIVA DEL COSTO DELL’ASSICURAZIONE DELLA VITA NEI CONTRATTI DI PRESTITO**

#### **DIETRO CESSIONE DI QUINTO DELLO STIPENDIO: SUA OBBLIGATORietà ED ESCLUSIONE DAL TEG E TEGM**

Come si accennava già con sentenza non definitiva, si discute se il costo della polizza assicurativa sulla vita – e di cui si fa parola nell’art. 4 del contratto dedotto in giudizio - debba

rientrare nel TEG, dal momento che, avuto riguardo all'epoca della conclusione del contratto, e cioè in data 11-06-2008, ed alla sua tipologia, prestito dietro cessione del quinto dello stipendio, la normativa secondaria lo escludeva dal computo.

Come, infatti, ricordava la difesa convenuta, *“fino al 31 dicembre 2009, al fine di verificare il rispetto del limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari”*, gli intermediari dovevano attenersi ai criteri indicati nelle Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura emanate dalla Banca d'Italia e pubblicate rispettivamente nella G.U. n. 74 del 29 marzo 2006 e n. 102 del 4 maggio 2006. Tali istruzioni, nella formulazione in vigore nel 2008, prevedevano espressamente che *“le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge”*.

Inoltre, le Istruzioni specificavano, con riguardo specifico alle *“operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate indicate nella Cat. 8”*, che *“le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità o disoccupazione del debitore, non rientrano nel calcolo del tasso”*.

Di conseguenza i costi delle polizze assicurative non erano conteggiati, ai fini del calcolo del tasso soglia, né nei Decreti Ministeriali attuativi della Legge 108/1996, né nelle conseguenti rilevazioni della Banca d'Italia relativi al T.E.G.M., *ratione temporis* applicabili.

**L'OBBLIGATORietà PER LEGGE DEL COSTO DELLA POLIZZA ED IL RISPETTO DELLA C.D. OMOGENEITÀ  
ESCLUDONO CHE SI DEBBA COMPUTARE IL COSTO DELLA POLIZZA NEL CASO IN ESAME**

Se si considera che il costo della polizza assicurativa nei contratti in parola era imposto dalla legge e che la normativa secondaria escludeva espressamente dal computo del TEG tale costo, deve giocoforza pervenirsi alla conclusione in linea con il principio di legalità, anzi di tassatività della norma penale incriminatrice di parte speciale in tema di usura, e cioè va escluso il suo computo.

Né può pervenirsi ad un sito interpretativo diverso muovendo dal principio che una norma secondaria, di natura amministrativa, quale tutta quella evocata dalla difesa convenuta, non può derogare alla norma di legge di rango superiore; con la conseguenza che il giudice potrebbe disapplicarla.

Non considera infatti la difesa attrice che la norma penale ex art. 644 c.p. richiama le fonti di rango inferiore per determinare il tasso soglia, superato il quale si viene a configurare l'usura.

Peraltro, se al predetto scopo nei decreti ministeriali che fissano il TEGM non si fa parola del costo assicurativo, l'esigenza di rispettare l'omogeneità tra questa grandezza astratta ed il TEG in concreto rilevato impone che sia escluso il costo dell'assicurazione.

Solo per i contratti stipulati dal 01-01-2010 è possibile considerare il costo dell'assicurazione, in quanto già computato nel valore medio del TEGM, sempre che, nel caso concreto, si riveli che sia stato una condizione necessaria per l'ottenimento del mutuo.

In tema di omogeneità tra le due specificate grandezze, come ricordava la difesa convenuta, è intervenuta la S.C. (Cass. Civ., sez. I, 22/06/2016, n. 12965):

*“Pari persuasività, rilevante ai fini della decisione cui è chiamato il Collegio, va poi ascritta alla tesi che sostiene la necessità di utilizzare, nella rilevazione dei tassi usurari, dati tra loro effettivamente comparabili. Come osservato in dottrina, la fattispecie della cd. usura oggettiva (presunta), o in astratto, è integrata a seguito del mero superamento del tasso-soglia, che a sua volta viene ricavato mediante l'applicazione di uno spread sul T.E.G.M; posto che il T.E.G.M viene trimestralmente fissato dal Ministero dell'Economia sulla base delle rilevazioni della Banca d'Italia, a loro volta effettuate sulla scorta delle metodologie indicate nelle più volte richiamate Istruzioni, è ragionevole che debba attendersi simmetria tra la metodologia di calcolo del T.E.G.M e quella di calcolo dello specifico T.E.G. contrattuale. Il giudizio in punto di usurarietà si basa infatti, in tal caso, sul raffronto tra un dato concreto (lo specifico T.E.G. applicato nell'ambito del contratto oggetto di contenzioso) e un dato astratto (il T.E.G.M rilevato con riferimento alla tipologia di appartenenza del contratto in questione), sicché - se detto raffronto non viene effettuato adoperando la medesima metodologia di calcolo - il dato che se ne ricava non può essere in principio viziato.*

*In definitiva, può sostenersi che quand'anche le rilevazioni effettuate dalla Banca d'Italia dovessero considerarsi inficiate da un profilo di illegittimità (per contrarietà alle norme primarie regolanti la materia, secondo le argomentazioni della giurisprudenza penalistica citata), questo non potrebbe in alcun modo tradursi nella possibilità, per l'interprete, di prescindervi, ove sia in gioco - in una unitaria dimensione afflittiva della libertà contrattuale ed economica - l'applicazione delle sanzioni penali e civili, derivanti dalla fattispecie della cd. usura presunta, dovendosi allora ritenere radicalmente inapplicabile la disciplina antiusura per difetto dei tassi soglia rilevati dall'amministrazione.*

*Ed in effetti, l'utilizzo di metodologie e formule matematiche alternative, non potrebbe che riguardare tanto la verifica del concreto T.E.G. contrattuale, quanto quella del T.E.G.M: il che significa che il giudice - chiamato a verificare il rispetto della soglia anti usura - non potrebbe limitarsi a raffrontare il T.E.G. ricavabile mediante l'utilizzo di criteri diversi da quelli elaborati dalla Banca d'Italia, con il T.E.G.M rilevato proprio a seguito dell'utilizzo di questi ultimi, ma sarebbe tenuto a procedere ad una nuova rilevazione del T.E.G.M, sulla scorta dei parametri così ritenuti validi, per poi operare il confronto con il T.E.G. del rapporto dedotto in giudizio”.*

Sembrerebbe quindi che possa anche il giudice ordinario sindacare entro certi limiti la portata della normativa secondaria quando non sia in linea con il dettato della legge.

Solo che in materia di costo assicurativo, a differenza di quel che avviene in tema di C.M.S., beninteso per i contratti antecedenti al 2010, non è possibile stabilire il TEGM al lordo del costo dell'assicurazione; quindi l'esito della causa dovrà essere necessariamente nel senso che non sia stata dimostrata la ricorrenza dell'usura.

Non a caso in tema di C.M.S. le Sezioni Unite - 20/06/2018, n. 16303 - ribadendo la necessità di rispettare in ogni caso la c.d. omogeneità tra le due grandezze da comparare e di cui sopra si è detto, davano anche direttive sul punto al giudice del merito: “...va effettuata la separata

*comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 - e con la "CMS soglia" - calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale "margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati".*

Il rigetto della domanda principale implica il rigetto di quella accessoria di risarcimento dei danni. La domanda va quindi rigettata e le spese del giudizio, in considerazione della singolare problematicità della questione è giusto che siano compensate.

### P.T.M.

Definitivamente pronunciando sulle domande proposte dal sig. MUTUATARIO, con citazione regolarmente notificata, nei confronti della BANCA S.p.A., così provvede: Rigetta le domande e compensa le spese di tutto il giudizio.

TARANTO, 15-04-2019

Il giudice – dott. Claudio Casarano

***\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy***